

POSIZIONAMENTO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

In occasione dell'**AI Safety summit 2023**, tenutosi lo scorso Novembre nel Regno Unito, i governi di 28 paesi, tra cui l'Italia, hanno sottoscritto un documento (c.d. dichiarazione di Bletchley) in cui si evidenzia come l'intelligenza artificiale abbia *“il potenziale per trasformare e migliorare il benessere umano, la pace e la prosperità”*, ma perché ciò avvenga è necessario che la tecnologia sia *“progettata, sviluppata, implementata e utilizzata in modo sicuro, in modo da essere centrata sull'essere umano”*. Sempre nella stessa occasione il nostro Presidente del Consiglio ha dichiarato: *“Serve un quadro normativo adeguato in cui innovazione e regolazione vadano di pari passo... Vogliamo una tecnologia che garantisca inclusione e uguaglianza”*. Inoltre, il Governo italiano nel 2024 si appresta a svolgere un importante ruolo guida per la discussione del tema AI in ambito G7.

Come Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ci siamo già espressi anche in sede di Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), **condividendo la necessità di rivedere la Strategia nazionale sull'intelligenza artificiale (2022-2024)** per portarla al passo dei grandi investimenti che altri Paesi stanno già facendo in questa nuova opportunità tecnologica. Abbiamo quindi accolto con favore l'istituzione, lo scorso 23 ottobre, del **Comitato di esperti sull'Intelligenza Artificiale** e auspichiamo che al lavoro della relativa **Segreteria tecnica sull'intelligenza artificiale** possano contribuire, già nell'immediato, anche le Regioni e le Province autonome, all'interno di un percorso collaborativo per la definizione di questa nuova strategia, portando a valore anche le nascenti esperienze regionali in questo ambito.

In virtù di quanto premesso, gli aspetti su cui le Regioni e le Province autonome richiamano l'attenzione del Governo - aspetti sui quali la stessa commissione ITD sta ragionando, anche nell'ambito della *community* inter-regionale “Dati & AI” - sono i seguenti:

1. **Riconoscere il ruolo delle Regioni rispetto alla definizione di criteri e casi d'uso** in cui l'impiego dell'intelligenza artificiale sia davvero fattore di miglioramento dei processi interni alla PA. Il gap tecnologico in materia AI del nostro Paese è evidente sia nel settore privato che nel pubblico, ma siamo consapevoli che gli algoritmi di intelligenza artificiale possono portare grandi benefici alle attività delle organizzazioni, alla loro efficienza e produttività e, di conseguenza, alla competitività e al benessere del Paese.
2. **Riflettere sulla straordinaria opportunità dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, di un'importanza cruciale da conciliarsi con l'aspetto etico dei suoi utilizzi tenendo conto, però, che questo non può bloccare lo sviluppo anche a livello nazionale e l'impiego in ogni settore.** Temi come la trasparenza e la conoscibilità della logica degli algoritmi, la non discriminazione, la responsabilità e il contributo/controllo umano nelle decisioni automatizzate (c.d. “riserva di umanità”) sono da considerarsi nel procedere con la modernizzazione e l'evoluzione della tecnologia e delle sue applicazioni al mondo della Pubblica Amministrazione e del privato. È fondamentale garantire che

l'azione amministrativa, portata avanti anche con gli algoritmi, rispetti i principi previsti dalla Costituzione. In questo senso, le Regioni possono contribuire a definire linee guida e normative specifiche per l'implementazione dell'AI e a darne una contestuale attuazione, anche in forma sperimentale, nel rispetto dei valori e delle specifiche esigenze delle comunità territoriali. Le Regioni possono, inoltre, promuovere un approccio etico all'AI incoraggiando la collaborazione tra settore pubblico, privato e accademico per sviluppare soluzioni tecnologiche che rispettino standard e processi di digitalizzazione condivisi nei territori anche nell'ottica di abbattimento del *digital divide*. Le Regioni infine possono promuovere la creazione di registri pubblici relativi all'uso di algoritmi da parte delle Pubbliche Amministrazioni per garantire la trasparenza nel loro uso nei confronti dei cittadini.

3. **Attivare investimenti con fondi nazionali, che vedano Regioni e Province autonome come soggetti attuatori**, per avere "**dati pubblici pronti per la AI**", anche, ove possibile, come dati aperti utili per lo sviluppo di algoritmi AI nell'ambito della ricerca e del settore privato. La gestione dei dati pubblici (metadatazione/bonifica/valorizzazione) è un fattore abilitante per costruire degli algoritmi di addestramento davvero efficaci ed efficienti, e non è finanziato in modo specifico all'interno delle misure PNRR. Risulta di fondamentale importanza, di conseguenza, guardare anche alla qualità del dato e non solo al numero di dataset disponibili. Ad oggi, i dati delle PA sono spesso poco curati e di scarsa qualità, mancano processi strutturati di "*data governance*", e di conseguenza, il rischio è quello di non farci trovare pronti per sfruttare gli algoritmi AI nelle PA. Inoltre, come già sottolineato in altri posizionamenti, molti dati pubblici sono "irraggiungibili" in quanto ancora su carta; allo stesso modo, va affrontato il tema della "dematerializzazione" degli archivi, che non vede finanziamenti specifici nelle misure PNRR. Una simile strategia permetterebbe anche di rendere sinergica l'attuazione di "*data spaces*" nazionali/europei, sfruttando e applicando tanto le previsioni sugli Open Data quanto nel Data Governance Act EU e nel Data Act EU. Occorre quindi supportare, attraverso investimenti con fondi nazionali, la formazione **di nuclei di aggregazione territoriale** su "*data governance* e intelligenza artificiale" affinché nessun ente pubblico rimanga indietro nel progresso tecnologico, partendo da subito nel sostenere tali processi in modo condiviso a livello territoriale, invece di rincorrere in seguito le innovazioni introdotte in modo sordoordinato ed episodico. Le Regioni, utilizzando l'esperienza e le buone pratiche di enti sperimentatori e delle proprie centrali di committenza, possono redigere delle linee guida e delle clausole contrattuali standard per l'approvvigionamento di una AI etica e conforme alla normativa nazionale e comunitaria. **Regioni e Province autonome possono fare da "rete neurale" del Paese rispetto a questi temi, ed anche per questo bisogna accelerare rispetto ai principi dell'Accordo Butti/Fedriga firmato a Perugia nel luglio 2023, per arrivare a definire il "cloud federato" e il "sistema nazionale per la trasformazione digitale"**.
4. Valutare l'implementazione nella PDND (Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati, sia per gli scopi di cui al CAD art.50-ter comma 2 che per gli scopi del comma 4) di funzionalità necessarie a definire le modalità e i limiti di utilizzo dei dati fruiti e/o erogati tramite interoperabilità tra PA e verso altri soggetti abilitati in ottica AI; si tratterebbe di taggare i dati, come già avviene nella compilazione delle informazioni relative alle finalità delle richieste di fruizione e di erogazione, aggiungendo un valore informativo che definisca i possibili utilizzi in ambito AI, conforme a quanto sarà disposto nel prossimo AI Act EU e per quanto attiene i "*data spaces*" previsti dal Data Act EU.
5. Evitare che si arrivi a un "**AI divide**" in cui le PA non sono in grado di comprendere e sfruttare queste tecnologie. Quindi, è necessario, come già sottolineato in altri posizionamenti, un **reclutamento d'urgenza di specialisti ICT nella PA**. In un numero importante di (piccoli) enti NON c'è personale ICT, e non si tratta semplicemente della

manca di persone con le competenze necessarie, ci riferiamo in particolare proprio dell'assenza di personale informatico per gestire adeguatamente i propri sistemi informativi e la sicurezza... chi dovrebbe quindi presidiare l'introduzione dell'automazione attraverso l'intelligenza artificiale? Non sono ormai sufficienti generiche iniziative per lo sviluppo delle competenze digitali, bisogna strutturare percorsi formativi specifici per gli specialisti ICT nelle PA, definire forme di reclutamento adatte, definire una precisa famiglia professionale degli specialisti ICT con una specificità a livello di CCNL, definire la carriera degli specialisti ICT all'interno delle pubbliche amministrazioni. Il gravissimo "gap" delle PA è ben rappresentato dalla Corte dei conti nella "Relazione sullo stato di attuazione del PNRR" (novembre 2023) ove si legge quanto segue: *"11. Il ruolo della Pubblica amministrazione per agevolare il processo di transizione digitale è cruciale; non solo perché fornisce servizi digitali a imprese e famiglie, migliorandone l'accessibilità, ma anche perché può contribuire a diffondere buone pratiche e a stimolare processi di acquisizione di competenze. (..) La PA italiana risulta in grave ritardo, nei confronti con gli altri Paesi europei, circa la dotazione di personale specializzato in ambito digitale nei propri organici: **per portare il peso nell'occupazione della PA delle figure qualificate come "scientists and engineers" agli standard medi europei occorrerebbe aumentarne il numero di ben 65mila occupati.** D'altra parte, nel 2022 gli occupati laureati in ambito STEM, ovvero con lauree nel gruppo scientifico e tecnico, **erano poco meno di 37mila persone.** (..)"* Peraltro, in tale contesto andrebbero valorizzate e coordinate le eccellenze dirette e quelle in controllo pubblico già esistenti, strutturando una rete unica e non dispersiva che permette ai centri di competenza presenti sul territorio di agire a supporto delle rispettive sfere territoriali di naturale influenza.

6. Occorre **potenziare il ruolo dell'Ufficio del Responsabile per la transizione digitale (RTD), che va espressamente individuato anche come presidio immediato del tema intelligenza artificiale negli enti** e il profilo professionale del RTD va qualificato con precisi criteri. Come evidenziato già nel 2017 dalla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui livelli di digitalizzazione della PA: *"(..) L'analisi dei curricula dei responsabili della transizione digitale [RTD] rende difficile affermare che il comma 1-ter dell'articolo 17 del CAD sia rispettato, e cioè che <<il responsabile dell'ufficio è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali>> (..) Il tentativo di istituire la figura di Chief Digital Officer a costo zero è chiaramente fallito. È di tutta evidenza che le figure necessarie non sono presenti all'interno della PA, nonostante, come detto, la normativa prevedesse figure analoghe sin dal 1993 e quindi non vi è alcuna giustificazione per una mancata politica di assunzione in quasi 25 anni. "*
7. Oltre a promuovere la capacità della pubblica amministrazione di adottare soluzioni innovative di intelligenza artificiale, è necessario **favorire la capacità del sistema economico e dei suoi attori pubblici e privati di cogliere le opportunità offerte dall'AI** in termini di maggiori livelli di innovazione e di competitività, di benessere e per il miglioramento della qualità della vita, intervenendo su temi chiave quali l'accelerazione del trasferimento tecnologico, lo sviluppo delle competenze e il sostegno alle collaborazioni interdisciplinari, valorizzando il modello dell'*Open Innovation*.
8. L'AI è un potente strumento trasversale abilitante per molte attività per cui le Regioni possono diventare laboratori per attività di contaminazione tra diverse discipline in particolare (team multidisciplinari) e per coinvolgere tutto il partenariato istituzionale ed economico-sociale del territorio. Ad esempio, al fine di ottenere una nuova generazione di cittadini pronti all'utilizzo corretto ed efficace della AI occorre portare la sua conoscenza nella scuola primaria e secondaria, e anche per queste attività le Regioni possono garantire la necessaria omogeneità sui territori. Le Regioni possono svolgere un ruolo chiave nel

garantire la **disseminazione e la formazione** sia a livello pubblico che privato, e possono fare da promotori in sinergia con gli interventi di finanziamento della programmazione EU 21-27 di collaborazioni tra industria, istituzioni accademiche e *start-up*. Bisogna investire anche per sostenere gli obiettivi del “Decennio digitale 2030”, tra i quali uno molto sfidante: nel 2030 il 75% delle imprese dell'UE dovrà utilizzare cloud, AI e big data, e inoltre il 90% delle PMI dovranno raggiungere almeno il “livello base di intensità digitale”. Le politiche nazionali vanno coordinate in modo sinergico con quelle a livello regionale per raggiungere questo obiettivo estremamente importante per il settore produttivo. Le Regioni possono effettuare degli assessment delle PA locali per verificare che il 90% di queste ultime raggiungano livelli base del DII così come le PMI.

9. Tenere in considerazione il **ruolo che può svolgere il mondo delle Università e della Ricerca italiana**, un asset strategico per la promozione di un approccio etico, sicuro e consapevole alla AI in Italia, istituzioni che possono essere partner delle Regioni per sperimentare nuove applicazioni avanzate in ambito dei servizi pubblici, e coadiuvare le Regioni stesse nella introduzione di forme di AI che perseguono gli obiettivi europei di sovranità digitale anche nell'utilizzo e promozione di questa tecnologia, ed infine svolgono un'azione essenziale nella formazione dei nuovi profili specialistici ICT, di cui c'è forte carenza, insieme al mondo della formazione scolastica e post-diploma.
10. Addestrare e mantenere nel tempo **modelli di qualità nazionali sia general-purpose che specifici per settore (es. sanità, giustizia, etc.)** nel caso predisponendo - tramite una infrastruttura nazionale - un sistema di comune riuso e/o fornitura di modelli in modalità as-a-service, promuovendo una cultura della “AI aperta”, anche sperimentando la possibile fusione con strategie *open source*, come via per la trasparenza dell'attività amministrativa. Questo consente di indirizzare temi critici quali l'affidabilità dei modelli e, quando si parla di AI generativa, le cosiddette allucinazioni rappresentano un tema di attenzione per l'implementazione di alcune tecniche all'interno della PA. La potenziale discriminazione di alcuni individui o fasce di popolazione può venire ereditata dai dati di addestramento (c.d. “*bias*”) con implicazioni etiche importanti. In secondo luogo, l'uso di fonti dati non certificate/garantite: l'assenza di consapevolezza e competenza circa la corretta selezione delle fonti, la gestione del relativo *licensing* e i criteri di set di dati di qualità e affidabili costituiscono in radice un “vulnus” alla possibilità di realizzare sistemi AI affidabili. L'imminente AI Act europeo, la Direttiva sulla responsabilità extracontrattuale da uso di sistemi di AI, e soprattutto le sfide che la già normativa vigente impone anche rispetto a detti sistemi (Direttiva NIS2, responsabilità da prodotto, *data mining* e ricerca, tutela dei dati e assistenza sanitaria, etc) richiedono di essere in grado di elaborare soluzioni già oggi adottabili, provando anche nuove soluzioni da condividere e verificare, avendo già un occhio a quello che verrà.
11. Occorre definire regole e **criteri standard di accettabilità delle decisioni algoritmiche**. L'utilizzo dell'AI di nuova generazione (es. machine learning, generative AI, etc) come ruolo attivo in processi della PA può essere indirizzato solo se sono stati normati a livello strutturale e standardizzati regole e criteri di accettabilità basati su analisi rischi/benefici applicati ai singoli settori, ambiti tematici e differenziati a livelli di processo. Il cambiamento in questo contesto è radicale. Si passa dall'implementazione della burocrazia (nell'accezione positiva, le cui finalità sono rivolte all'efficienza, imparzialità, protezione dei diritti dei cittadini, etc) con modelli procedurali deterministici (regole codificate) a modelli statistici e probabilistici.
12. Definire indirizzi specifici per la connessa **innovazione organizzativa del lavoro e personale PA**: in molti contesti organizzativi non sarà sufficiente introdurre tecnologie AI, ma sarà necessario sviluppare una consapevolezza e una mentalità adeguata in modo diffuso, per sfruttare appieno e in modo sicuro le opportunità offerte dall'intelligenza

artificiale. Si richiede infatti un “*mindset*” aperto a questi nuovi approcci mentre mancano negli organici le competenze necessarie per comunicare e interagire efficacemente e in modo critico con le tecnologie dell’AI, mettendo in evidenza anche gli aspetti etici di tali interazioni. Sono necessarie dimensioni di conoscenza, competenze tecniche e operative, nonché sensibilità giuridiche, ma anche valutazioni critiche ed etiche. Da un lato, ciò implica una comprensione delle funzioni fondamentali dell’AI e la capacità di applicarle in contesti diversi, dall’altro, richiede un’attenzione costante alle implicazioni della AI. Se da un lato l’AI può portare efficienza e aumentare la produttività dei dipendenti pubblici, andando in parte a coprire eventuali carenze di personale amministrativo, non si possono non considerare gli impatti sull’organizzazione degli stessi Enti. Il lavoro si trasforma certamente per la presenza di assistenti virtuali, di sistemi di automazione intelligente o di decisioni supportate dai dati. Le competenze devono evolvere, in quanto determinati profili nella PA non saranno più necessari nel nuovo scenario, portando la necessità di avere un piano di gestione del cambiamento e di *re-skilling* / *up-skilling*. Può essere una opportunità per la PA, a fronte di riduzione degli organici per raggiungimento dei limiti di età, di indirizzare modelli di lavoro innovativi che contemplino l’utilizzo delle tecniche di AI e nello stesso tempo contribuiscano alla revisione di profili professionali e forme organizzative delle PA.

In conclusione, le Regioni e le Province autonome esprimono la forte volontà di svolgere il ruolo di partner attivi nel plasmare e attuare la nuova strategia nazionale sull'intelligenza artificiale, collaborando attivamente e proattivamente, sulla base di specifiche azioni condivise, con il Governo per promuovere lo sviluppo e l’utilizzo etico e consapevole dell’AI, massimizzando l’impatto sull’intero Paese in termini di innovazione, occupazione e benessere.

Si allegano anche le proposte normative già elaborate dalla Commissione ITD per il redigendo “Decreto PNRR” che trattano, nella maggior parte dei casi, di modifiche urgenti riferite al tema intelligenza artificiale nella PA.

Roma, 20 dicembre 2023

Oggetto: Proposte della Commissione ITD per redigendo decreto PNRR

[Art. _ Classificazione della spesa cloud e ridefinizione di SPC nell'ottica cloud federata](#)

[Art. _ Coordinamento di processi di digitalizzazione condivisi a livello territoriale e semplificazione dei procedimenti relativi a regole tecniche e linee guida](#)

[Art. _ Coordinamento all'interno delle PA della migrazione al cloud e dell'intelligenza artificiale attraverso il potenziamento dell'Ufficio RTD](#)

[Art. _ Accelerazione e semplificazione dei controlli "once only" attraverso interoperabilità via PDND](#)

[Art. _ Estensione dei criteri delle soluzioni e del riuso per il cloud, per l'interoperabilità via PDND e per l'introduzione dell'intelligenza artificiale](#)

Art. _ Classificazione della spesa cloud e ridefinizione di SPC nell'ottica cloud federata

1. Dopo il comma 5, dell'art. 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è aggiunto il seguente comma: "6. Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l'omogeneità dei conti pubblici, a partire dall'anno finanziario 2024 e fino al 31 dicembre 2035, le spese per l'acquisizione di servizi cloud qualificati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi del regolamento di cui al comma 4, siano essi servizi cloud di tipo infrastrutturale (IaaS), servizi cloud per piattaforme computazionali (PaaS) o servizi cloud applicativi (SaaS), sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, conseguentemente, le Regioni e Province autonome e le Amministrazioni locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all'allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n.118."

2. Al comma 2-quinquies, dell'articolo 27, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 dopo le parole "servizi cloud infrastrutturali" sono inserite le seguenti: "di piattaforma computazionale o applicativi"; le parole "fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza" sono sostituite dalle seguenti "fino al 2035"; dopo le parole "tra gli stanziamenti" viene inserito quanto segue: "e i finanziamenti".

3. La rubrica del capo VIII e la rubrica dell'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" sono sostituite dalla seguente: "Sistema Pubblico Cloud (SPC)"

4. All'articolo 73, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" vengono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) è aggiunto in fondo "attraverso l'impiego di standard internazionali di architettura enterprise e nel rispetto del quadro europeo di interoperabilità";
- alla lettera b) sono sostituite le parole "servizi in rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa" con le parole "servizi di connettività, di gestione dei dati, di integrazione tra sistemi interni, nonché lo sviluppo di spazi di interoperabilità e cooperazione applicativa basati su interfacce applicative (API)";
- alla lettera b-bis) è aggiunto in fondo "in particolare per l'abilitazione al cloud quale accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, che possano essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il gestore e fornitore del servizio";

5. All'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" al comma 3-ter, alla lettera a), sono sostituite le parole "architetture e interfacce tecnologiche" con le parole "piattaforme abilitanti indicate al comma 4 dell'art.13-bis ed interfacce applicative (API) esposte come da art.50-ter secondo schemi definiti da hub nazionali e/o regionali" ed alla lettera c) sono aggiunte in fondo le parole "cloud qualificate da ACN (compreso un marketplace con funzioni di acquisto diretto)".

Relazione

L'abilitazione al cloud della PA è un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1. Migrando i sistemi informativi della PA sul Cloud si trasformano investimenti in conto capitale (storicamente effettuati per i CED) in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni del servizio cloud "as a service" nelle varie tipologie IaaS, PaaS o SaaS previste dalla strategia nazionale "Cloud Italia" e soggetti a percorso di qualificazione da parte di ACN. Si creano due potenziali problemi per la finanza pubblica e la contabilità degli enti:

- *scatto dei vincoli di spending review: aumentando la spesa corrente potrebbero scattare e/o farsi ancora più stringenti i vincoli di spending review introdotti nel passato e anche di recente, in particolare per gli enti locali, mentre le spese cloud non possono essere*

comprese proprio quando si chiede di effettuare una ambiziosa operazione di migrazione/abilitazione al cloud da parte delle PA;

- *limitata capacità di spesa corrente in molti enti locali, e quindi senza poter incrementare le spese correnti al di là dei vincoli esistenti, molti enti locali e PA non possono passare a cloud per assenza di risorse impegnabili in tale direzione anche dopo il periodo coperto dagli investimenti previsti nel PNRR.*

Tali interventi normativi, devono essere resi stabili anche oltre il 31 dicembre 2026, termine di durata del PNRR in quanto le spese per il passaggio al cloud non si esauriranno il 31 dicembre 2026 e si propone di coprire almeno il periodo fino al 2035 previsto dagli investimenti del PNRR legati al "Polo Strategico Nazionale" (PSN).

La modifica proposta da piena attuazione anche alle indicazioni del PNRR Missione 1) Componente 1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA per quanto riguarda la Riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità", che recita "Saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione (al momento, infatti, la migrazione al cloud comporta di "tradurre" CAPEX in OPEX)." e nell'allegato tecnico al PNRR trasmesso alla UE, testualmente, alla medesima riforma è previsto: "... as part of the incentives for cloud migration, we plan to revise the current public accounting rules for expenses related to cloud services. In fact, the migration to the cloud currently involves a transfer of budgets from capital expenditures to operational expenditures. These mechanisms/rules will be revised in order to not disincentivize cloud migration for PAs."

Vengono anche riproposti gli emendamenti già approvati dalla Commissione Agenda digitale in data 29/06/2019, per allineare al nuovo scenario cloud del PNRR il concetto di Sistema Pubblico di Connettività (SPC), ancora presente nel CAD all'art.73, e farlo evolvere considerando che, oggi, è proprio il cloud computing con la sua natura decentrata, policentrica e federata, a rendere possibile il disegno originario del SPC, anche per salvaguardare l'autonomia locale, la neutralità tecnologica e la concorrenza sulle soluzioni ICT destinate alle PA valorizzando al tempo stesso gli investimenti in infrastrutture fatti da Regioni, Province autonome e loro in house (ove presenti).

Art. _ Coordinamento di processi di digitalizzazione condivisi a livello territoriale e semplificazione dei procedimenti relativi a regole tecniche e linee guida

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" sono aggiunti i seguenti commi:

"4. E' istituita la Commissione permanente del Sistema Nazionale per la Trasformazione Digitale, coordinata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che prevede la partecipazione di rappresentanti nominati da Agenzia per l'Italia Digitale, Agenzia per la cybersicurezza, Dipartimento della Funzione Pubblica, Conferenza delle Regioni e Province autonome e dalle Autonomie locali, quale forma di raccordo stabile delle rispettive politiche e per l'istruttoria di intese/accordi di cui al comma 2 nonché rispetto alla individuazione e dispiegamento di linee guida, regole tecniche e specifiche tecniche.

5. I processi di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinati e condivisi sono portati avanti secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione, ovvero lo Stato deve intraprendere iniziative di digitalizzazione solo se sono più efficaci di quelle a livello regionale e locale, e in base alle esigenze espresse dalle amministrazioni stesse, limitandosi negli altri casi a quanto necessario per il coordinamento informatico dei dati, e al tempo stesso le singole amministrazioni devono garantire l'appropriatezza delle iniziative di digitalizzazione portate avanti autonomamente, cioè in forma non condivisa con altri enti a livello territoriale rispetto alle esigenze preminenti dell'azione amministrativa e degli utenti dei servizi pubblici, assicurando in ogni caso la piena sicurezza informatica e l'interoperabilità dei loro sistemi informativi e basi dati."

2. All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Su proposta del Governo di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere della amministrazioni competenti e del Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché previa consultazione pubblica, viene emanato un regolamento attuativo unico per l'amministrazione digitale, contenente l'insieme delle linee guida vincolanti, regole tecniche ed indirizzi per l'attuazione del presente Codice. Il regolamento è aggiornato o modificato, anche parzialmente, con la procedura di cui al primo periodo. Il regolamento può rinviare a specifiche tecniche emanate da AgID, di concerto con la Commissione permanente del Sistema Nazionale per la Trasformazione Digitale di cui all'art.14, per gli aspetti di implementazione tecnologica soggetti a rapida evoluzione o che richiedono continuo adattamento nel tempo."

Relazione

E' necessaria per l'attuazione della missione 1 del PNRR, ma anche nella successiva fase a regime, una procedura agile di definizione e manutenzione nel tempo del corpus complessivo delle regole tecniche per la transizione digitale. Vengono riproposti gli emendamenti già

approvati dalla Commissione Agenda digitale in data 29/06/2019 tesi a ripristinare un meccanismo di coordinamento, in similitudine alla fu "Commissione di coordinamento SPC" prevista all'art. 79 del CAD ed ora abrogato, che aveva il compito di facilitare l'aggiornamento e l'emanazione delle regole tecniche in modo condiviso e unitario. Le stesse regole tecniche vanno riunite in un testo unico, coordinato e facilmente reperibile per gli enti, distinguendo tra le regole destinate agli uffici sistemi informativi e quelle destinate agli uffici che si occupano di erogazione di servizi, di procedimenti e altre attività amministrative. L'istituzione di una "Commissione permanente del Sistema Nazionale per la Trasformazione Digitale" permette anche di strutturare processi condivisi di digitalizzazione nei territori e definire agilmente specifiche tecniche di dettaglio per quegli aspetti di implementazione tecnologica soggetti a rapida evoluzione o che richiedono continuo adattamento nel tempo, che passano oggi da procedimenti normativi troppo rigidi e complessi per far fronte alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Infine, con un nuovo comma aggiunto all'art. 14 viene specificato che i processi di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinati e condivisi sono portati avanti secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione, declinando nel caso specifico i principi generali già fissati dalla Costituzione

Art. _ Coordinamento all'interno delle PA della migrazione al cloud e dell'intelligenza artificiale attraverso il potenziamento dell'Ufficio RTD

1. Dopo il comma 5, dell'art. 17, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", al comma 1, lettera g) è aggiunto in fondo quanto segue: "con particolare riferimento ai processi di migrazione/abilitazione al cloud computing, governo dei dati dell'ente e degli algoritmi di intelligenza artificiale legati all'automazione dei processi, delle procedure e dell'azione amministrativa."; al comma 1-ter è aggiunto quanto segue "A tal fine, in base degli indirizzi generali del vertice politico il Responsabile per la transizione digitale fissa gli specifici obiettivi di semplificazione e digitalizzazione previsti nel PIAO dal DM 24 giugno 2022. AgID stabilisce con proprie linee guida i requisiti che deve possedere il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e le caratteristiche minime per la strutturazione dell'ufficio stesso anche in relazione alla complessità dell'ente."; al comma 1-septies è aggiunto quanto segue "I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni anche attraverso forme aggregative istituite a tale scopo da Regioni e Province autonome, anche tramite supporto delle loro eventuali società in house."

2. Il secondo periodo del comma 3, dell'art. 13-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", è sostituito dal seguente: "Il codice di condotta tecnologica è attuato anche attraverso linee guida definite da AgID che fissano: le modalità di qualificazione degli esperti e le principali attività che possono svolgere in collaborazione con il Responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata; le forme di aggregazione per lo sviluppo di comunità di pratica a scala regionale per favorire la progettazione ICT di qualità e processi condivisi di digitalizzazione a scala territoriale; la definizione del numero di livelli di progettazione e i formati della documentazione progettuale, quale caso specifico, rispetto a quanto previsto dal comma 12 dell'art.41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da utilizzare nel caso di progetti ICT di importo superiore a quello fissato dall'art. 50, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; le metodologie per la valutazione dei costi ICT per l'intero ciclo di vita dei servizi digitali e per evitare il lock-in."

Relazione

L'abilitazione al cloud della PA, nonché la gestione dei dati pubblici e l'introduzione regolata dell'intelligenza artificiale, richiede nelle PA la strutturazione urgente di precise responsabilità di presidio e coordinamento. A tal fine la modifica del comma 1, lettera g), assegna indirizzo, coordinamento e monitoraggio sul tema ai compiti dell'Ufficio del Responsabile per la trasformazione digitale previsto dall'art. 17 del CAD. per l'effettiva strutturazione di tale Ufficio nonché per potenziarne le funzioni vengono inoltre proposte modifiche ai commi 1-ter (prevedendo un ruolo dell'RTD nella definizione degli obiettivi nel PIAO) e 1-septies (nuove modalità di aggregazione a livello regionale).

Viene anche introdotta una modifica al comma 3, dell'art. 13-bis, per prevedere specifici livelli di progettazione nel caso di progetti ICT complessi, che devono garantire specifici livelli di progettazione e di qualità da definire con apposite linee guida AgID, per garantire la piena efficacia degli investimenti del PNRR e nella fase a regime che seguirà, compresa la valutazione dei costi per l'intero ciclo di vita dei servizi digitali e per evitare il "lock-in".

La modifica è pienamente sinergica anche agli interventi della missione 1 del PNRR e con la Riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità" per fissare un preciso centro di responsabilità e coordinamento rispetto ai processi di migrazione/abilitazione al cloud, ai dati e all'intelligenza artificiale in tutte le PA, comprese quelle più di dimensione più piccola in cui mancano specialisti ICT per affrontare tale sfida.

Art. _ Accelerazione e semplificazione dei controlli “once only” attraverso interoperabilità via PDND

1. Dopo il comma 6, dell’art. 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

“Codice dell'amministrazione digitale”, è aggiunto il seguente:

“6-bis. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati avviene in base ad una semplice dichiarazione, resa da parte dell'amministrazione procedente, che attesti di voler fruire di una interfaccia API per la finalità di effettuare i controlli di cui dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in tal caso l'accesso non potrà essere assoggettato da parte dell'amministrazione certificante, che pubblica e rende disponibile l'interfaccia API stessa, ad alcun ulteriore aggravamento istruttorio che vada oltre la predetta dichiarazione, che siano richiesti sia attraverso la PDND stessa che attraverso altri canali di comunicazione.”

2. All'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, è aggiunto il seguente comma:

“2-terdecies. A tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fornita gratuitamente un'identità digitale finalizzata esclusivamente all'esercizio delle proprie funzioni con le modalità definite da AgID con apposite linee guida.”

Relazione

L'interoperabilità tra le banche dati delle PA e la piena attuazione del principio “once only” rischia di trovare un ostacolo nei procedimenti di abilitazione all'uso delle interfacce API pubblicate nella infrastruttura nazionale PDND che si vanno ad aggiungere in merito alle finalità dell'amministrazione che chiede di fruire. La modifica propone che l'amministrazione procedente non dovrà indicare nel dettaglio le finalità, ma unicamente produrre una semplice dichiarazione che attesti di voler fruire di una interfaccia API per effettuare i controlli di cui dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 senza ulteriori aggravamenti. Si propone inoltre di fornire un'apposita identità digitale a tutti i dipendenti pubblici, per facilitare la loro identificazione nei processi di controllo dei dati e nella interoperabilità tra PA. La modifica è tesa ad accelerare e moltiplicare gli effetti degli ingenti investimenti previsti nella missione 1 del PNRR per l'interoperabilità e con la Riforma 1.3 “Cloud first e interoperabilità”.

Art. _ Estensione dei criteri delle soluzioni e del riuso per il cloud, per l'interoperabilità via PDND e per l'introduzione dell'intelligenza artificiale

1. Al comma 1, dell'art. 68, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", alla lettera d) le parole "in modalità cloud computing" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso interfacce API;"

2. Al comma 1-bis, dell'art. 68, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", sono aggiunte le seguenti lettere:

"d) fruizione di servizi cloud qualificati come previsto dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

e) aspetti legati all'interazione della soluzione software con organizzazione, processi, regole, dati e tecnologie dell'ente, nonché dei processi condivisi di digitalizzazione coordinati a scala territoriale come da articolo 14.;

f) automazione di processi e procedure, anche ricorrendo ad algoritmi di intelligenza artificiale, in cui sia garantito che le decisioni assunte rispettino i principi di conoscibilità e comprensibilità della logica utilizzata, non esclusività della decisione algoritmica prevedendo in ogni caso un contributo umano, non discriminazione algoritmica."

Relazione

L'introduzione del cloud e la realizzazione effettiva dell'interoperabilità richiede di rinnovare profondamente il vecchio concetto di "riuso" di cui all'art.68 del CAD, poiché occorre concentrarsi, più che su aspetti di mero riutilizzo di codice sorgente, su tutti gli aspetti che mettono in relazione il software con processi, procedimenti, organizzazione, regole e regolamenti. Inoltre, con il crescere di servizi digitali forniti ad uno stesso ente da una molteplicità di fornitori diversi, via cloud, cresce notevolmente la complessità della gestione del parco applicativo, rendendo cruciale la concreta integrazione tra i software dell'ente, l'effettiva possibilità di interoperabilità verso altri enti, la corretta gestione dei dati, ecc. Il nuovo scenario evolutivo, supera il concetto tradizionale di riuso (che oggi può essere anche chiamare una interfaccia API di un altro ente) e richiede processi condivisi a livello territoriale.

Nell'analisi comparativa delle soluzioni viene introdotta anche la necessità di considerare, in caso di soluzioni che impiegano algoritmi di intelligenza artificiale, i principi di conoscibilità e comprensibilità della logica utilizzata, non esclusività della decisione algoritmica prevedendo in ogni caso un contributo umano, non discriminazione algoritmica.

La modifica è tesa ad accelerare e moltiplicare gli effetti degli ingenti investimenti previsti nella missione 1 del PNRR per l'interoperabilità e con la Riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità".